SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 573-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro « ad interim» della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1977

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con Scambio di Note, firmato a Roma il 7 aprile 1976

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — In connessione con la prospettata riapertura del canale di Suez e del riattamento e rammodernamento di quelle strutture, il Governo della Repubblica arabo egiziana ed il Governo della Repubblica italiana hanno proceduto ad un esame dei propri rapporti in materia di navigazione e di traffici marittimi onde assicurare una articolata ed efficace collaborazione, basata su chiare, precise e scambievoli intese.

Le conversazioni e gli scambi di vedute su questi argomenti hanno condotto alla stipula di apposito Accordo fra Italia ed Egitto firmata a Roma il 7 aprile 1976, e che adesso viene al Senato per la dovuta ratifica.

La nuova definita disciplina è destinata a promuovere notevolmente il commercio marittimo fra i due Paesi: essa prevede il trattamento di reciprocità per le navi battenti bandiera dell'altro Paese per quanto concerne le essenziali operazioni marittime delle rispettive flotte mercantili.

L'articolo 15 dell'Accordo stabilisce inoltre la costituzione di una commissione paritetica, che si riunirà in linea di principio almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Egitto.

La nostra Assemblea non si nasconderà l'interesse fondamentale che ha l'Italia alla instaurazione ed alla definizione formale e pratica di questo tipo di rapporti; nè mancherà di tenere presente, in particolar modo, il fatto che il nostro Paese ha avuto in ogni tempo rapporti di ottima amicizia con l'Egitto; ed altresì l'importanza dell'Egitto, dal punto di vista politico, dal punto di vista territoriale e dal punto di vista culturale come Paese della sponda meridionale del Mediterraneo.

Anche nel quadro di siffatte considerazioni di carattere generale, a nome della 3ª Commissione permanente chiedo l'approvazione del provvedimento di ratifica.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con Scambio di Note, firmato a Roma il 7 aprile 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'Accordo stesso.